



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL'AZIENDA IN DATA 24 GENNAIO 2023**

Il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 11.37 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0001431 del 19 gennaio 2023, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.

- OMISSIS -

**OGGETTO: Costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio di cui all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 – Anno 2023.  
(Punto n. 8 dell'O.d.g.)**

**Sono presenti i seguenti Consiglieri:**

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)  
Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente)  
Sig. GIOVANNI FALDUTO  
Arch. STEFANIA MARINI  
Sig. DARIO POMARI

**Sono assenti i seguenti Consiglieri:**

-

**Sono presenti:**

Dott. ALESSANDRO CARLOTTI (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)  
Dott.ssa MARIA ELEONORA CAPRA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)  
Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)  
Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale)  
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)

• <b>Area/Sezione Proponente:</b>	Direzione Generale
• <b>Area/Sezione Richiedente:</b>	Direzione Generale
• <b>OGGETTO:</b>	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 – ANNO 2023.</b>
• <b>(Punto n. 8 dell'O.d.g.)</b>	
• <b>Allegati:</b>	n. 1 – Presa d'atto dei Revisori dei Conti (pag. 1) n. 2 – Determina DG n. 5 del 20/01/2023 “costituzione del fondo di finanziamento del salario accessorio di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali – anno 2023” (pagg. 5)

Illustra il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8 comma 2, lettere m), o) e r) dello Statuto Aziendale;

verificato che AGECE è sottoposta all'integrale disciplina del CCNL Funzioni Locali, anche in virtù dell'"*accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio produzione somministrazione pasti – refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici*" sottoscritto definitivamente in data 27/10/2009, con la conseguente applicazione dei connessi istituti pubblici normativamente e contrattualmente previsti;

valutata pertanto la necessità di costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio, come previsto dagli articoli 79 e seguenti del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, per l'anno 2023;

ritenuta tale esigenza di strutturazione del Fondo originata dalla circostanza giuridica per la quale l'assenza istitutiva di tale strumento di governo delle risorse economiche non consente il legittimo riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici che compongono il salario accessorio del personale dipendente dell'Azienda, determinando, di fatto e di diritto, l'impossibilità di qualsiasi erogazione economica al predetto titolo;

richiamata la "relazione illustrativa delle modalità di calcolo della costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio presso l'AGEC" prot. AGECE n. 24920 del 17/12/2020, in cui viene espressamente evidenziato che per la costituzione del Fondo dall'anno 2017 e successivi la normativa, d. lgs. 75/2017, "*introduce un limite invalicabile ai fondi dall'anno 2017 e successivi che, così, non potranno superare il corrispondente valore determinato dall'Azienda, per l'anno 2016, congelandone, pertanto, il valore massimo nel tempo, limite ancora oggi operante nell'ordinamento pubblico in generale. Di contro, tuttavia, viene eliminata, quale obbligo a carico degli enti, la necessaria decurtazione del fondo a seguito della riduzione di personale in servizio, attraverso l'impiego del sistema cd. "della semisomma". A tal riguardo, comunque, l'Azienda ha ritenuto opportuno continuare ad applicare il sistema del contenimento delle risorse appostate sul fondo proseguendo nel contenimento delle risorse ivi allocate attraverso la reiterazione applicativa, pur non imposta dal vigente assetto giuridico, del regime di calmieramento dei fondi definito della "semisomma", applicando, in relazione ai fondi 2017 e successivi, i seguenti criteri di riferimento:*

- ✓ *applicazione del meccanismo di contenimento della spesa relativa al salario accessorio del personale dipendente cui si applica il CCNL dell'Area contrattuale Funzioni Locali, già previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, anche per gli anni 2017 e successivi, assumendo, quale dato di riferimento ai fini dell'eventuale rimodulazione del fondo, la semisomma dell'anno 2015;*
- ✓ *applicazione del limite del fondo risorse decentrate calcolato con riferimento all'anno 2016, in conformità a quanto disposto dal ridetto art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, con riguardo a tutti i fondi costituiti per l'anno 2017 e per gli anni successivi."*

preso atto che, nel rispetto dei criteri di calcolo esplicitati nel punto precedente e nelle more dell'approvazione del budget aziendale 2023, per la quantificazione del Fondo per l'anno 2023 si è prudenzialmente individuata ai fini dell'applicazione del parametro della semisomma la consistenza dell'organico al 01 gennaio 2023, assumendo che non si verifichino variazioni fino a tutto il 31 dicembre 2023;



tenuto conto della presa d'atto espressa dal collegio dei Revisori dei Conti (prot. AGEC n. 1558/2023 del 20/01/2023) sul Fondo costituito per l'anno 2023 (ALL.1);

vista la determina del Direttore Generale n. 5/2023 con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali (ALL.2);

preso atto dei contenuti degli ALL.1 e 2;

ricordato che la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività non è materia di contrattazione collettiva integrativa;

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi

### D E L I B E R A

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del contenuto di cui alla determina del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 con cui viene costituito il Fondo dell'anno 2023 per un importo pari a € 973.136,44.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **16/2023**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla Direzione Generale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a Amministrazione Finanza Contabilità</li> <li>• a Risorse Umane</li> </ul>

- O M I S S I S -



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

visto l' Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti — Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici", sottoscritto in data 27/10/2009" il quale prescrive che al relativo personale trasferito all'azienda speciale continui ad applicarsi il CCNL del Comparto Contrattuale Funzioni Locali;

visto l'art. 8 del CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali e l'art. 40 bis del Dlgs n°165/2001, i quali dispongono l'intervento del collegio di revisione ai fini della verifica della compatibilità economico finanziaria della contrattazione collettiva integrativa con gli strumenti di programmazione economica;

vista la relazione di costituzione dei fondi prot. 24920/2020 con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente relativamente al periodo 2010-2020 che, acclusa al presente atto, ne costituisce parte integrante;

considerata la necessità, manifestata dall'azienda, di costituire i fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente cui si applica il predetto contratto per l'anno 2023;

esaminata la tabella di calcolo con la quale viene determinato il Fondo Risorse Decentrate CCNL Funzioni Locali per l'anno 2023;

Il Collegio dei Revisori:

Prende atto della congruità e rispetto del fondo per le risorse decentrate rispetto a quanto stanziato in sede di costituzione del fondo e che per l'anno 2023 non vi saranno progressioni economiche orizzontali.

**IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI**

DOTT. ALESSANDRO CARLOTTI




**IL REVISORE DEI CONTI**

DOTT.SSA MARIA ELEONORA CAPRA



**IL REVISORE DEI CONTI**

DOTT. DAVIDE VERGA



Verona, 18 gennaio 2023

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 5 DEL 20/01/2023**

**COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022  
FUNZIONI LOCALI – ANNO 2023**

**IL DIRETTORE GENERALE**

visto l' "Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti – Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici", sottoscritto in data 27/10/2009" il quale prescrive che al relativo personale trasferito all'Azienda Speciale continui ad applicarsi il CCNL del Comparto Contrattuale Funzioni Locali;

richiamata la relazione di costituzione dei Fondi, prot. n. 24920/2020, con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente relativamente al periodo 2010-2020;

richiamata la determina del Direttore Generale n. 43 del 17/12/2020, con la quale veniva costituito il Fondo relativo all'anno 2021;

richiamata anche la presa d'atto del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 30752 del 17/12/2021 sulla costituzione del Fondo 2022 e la relativa determina del Direttore Generale n. 56 del 17/12/2021, con la quale veniva costituito il Fondo relativo all'anno 2022;

vista la presa d'atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 1558/2023 del 20/01/2023 per quanto riguarda la quantificazione del Fondo dell'anno 2023;

considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Pag. 1 di 5

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

## DETERMINA

- di costituire il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 come di seguito risultante:

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2023 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
<b>RISORSE STABILI Articolo 79 commi 1 e 1-bis CCNL 2019-2021</b>	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018 e all'art. 79 comma 1 e 1-bis CCNL 2019-2021	
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2021</b>		
ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21.05.2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un <b>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b> , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	EURO 984.089,10
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato <b>al netto di quelle che gli enti hanno destinato</b> , nel medesimo anno, a carico del Fondo, <b>alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</b> .	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, <b>nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</b>	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A CCNL 21.05.2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e <b>a valere dall'anno 2019</b>	27705,6(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B CCNL 21.05.2018	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8461,20(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C CCNL 21.05.2018	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno	



	successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D CCNL 21.05.2018	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E CCNL 21.05.2018	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F CCNL 21.05.2018	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G CCNL 21.05.2018	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETT C CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B CCNL 16.11.2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a valere per l'anno 2023	27547,00*
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA D CCNL 21.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8971,30*
ARTICOLO 79, COMMA 1-bis CCNL 16.11.2022	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3e B1. ( e tra D3 e D1)	68284,32*
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>EURO 984.089,10</b>



**CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2023 RISORSE VARIABILI**

Disposizione	Descrizione	Importo			
<b>RISORSE VARIABILI Articolo 79 comma 2 CCNL 2019-2021</b>	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:				
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2021</b>					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A CCNL 21.05.2018	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B CCNL 21.05.2018	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C CCNL 21.05.2018	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D CCNL 21.05.2018	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETT D CCNL 16.11.2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F CCNL 21.05.2018	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G CCNL 21.05.2018	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETT B CCNL 16.11.2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	MS 1997	€	-	1,20%
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				





CCNL 21.05.2018		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K CCNL 21.05.2018	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	
ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B CCNL 16.11.2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a valere per gli anni 2021 e 2022	55.094,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>55094</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>EURO 984.089,10</b>

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016

(\*) questi valori non rientrano nei valori utilizzati per il calcolo del limite del fondo

**RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA**

ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%	93.127,63	893.766,58
2023	293	44	13,06%	116.693,56	777.073,02
					<b>IMPORTO FONDO UTILIZZABILE</b>
					<b>973.136,44</b>

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

PER ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<input checked="" type="checkbox"/> Risorse Umane	<input checked="" type="checkbox"/> Amministrazione Finanza Contabilità <input checked="" type="checkbox"/> Cimiteri <input checked="" type="checkbox"/> Patrimonio <input checked="" type="checkbox"/> Farmacie <input checked="" type="checkbox"/> Ristorazione Eventi

IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Marco Peretti

documento informatico sottoscritto digitalmente

